



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini
P.IVA 00343840401

<http://www.cattolica.net>
email: info@cattolica.net



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL REFERENDUM COMUNALE

**Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 29 del 28.04.1997**

TITOLO I

ISTITUZIONE DEL REFERENDUM CONSULTIVO COMUNALE

ART. 1 DISCIPLINA DEL REFERENDUM

Il presente regolamento disciplina l'istituto del referendum consultivo, previsto dall'art. 64 dello statuto comunale ed istituito dall'art. 6 legge 08.06.1990 n. 142, al quale hanno diritto di partecipare tutti i residenti del Comune di Cattolica che abbiano compiuto il **sedicesimo** anno di età'.

ART. 2 MATERIE OGGETTO DEL REFERENDUM

Il referendum consultivo è ammesso su materie di rilevanza generale interessanti la collettività locale, in relazione alle quali il Comune gode di propria competenza a deliberare, con esclusione di quelle di cui all'art. 65 dello Statuto.

ART. 3 MATERIE ESCLUSE DAL REFERENDUM

Le materie escluse dal referendum consultivo, riportate anche dall'art. 65 dello Statuto Comunale sono:

- a) tributi e bilancio;
- b) espropriazione per pubblica utilità;
- c) materie sulle quali il Comune è obbligato per legge ad esprimersi entro termini perentori;
- d) pareri richiesti al Comune da disposizioni di legge;
- e) personale comunale, dei consorzi e delle aziende speciali;
- f) regolamento interno del Consiglio Comunale;
- g) designazioni, nomine, revoche ed in genere su deliberazioni o questioni concernenti persone;
- h) su atti e/o provvedimenti eseguiti o in corso di esecuzione.

Sono esclusi referendum anche su argomenti per i quali la competenza del Comune concorra con quella di altri enti.

TITOLO II

PROMOZIONE ED AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM

CAPO I

DEI SOGGETTI PROMOTORI

ART. 4 SOGGETTI PROMOTORI

Il referendum può essere ammesso su iniziativa della maggioranza assoluta del Consiglio Comunale, ovvero del 10% dei residenti nel Comune di Cattolica che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età'.

Il referendum può essere indetto anche dall'Amministrazione per tutte le materie che concernano l'organizzazione e la gestione dei servizi, così come stabilito dall'art. 61 dello Statuto Comunale.

Il Consiglio Comunale, sulla base delle verifiche contenute nell'art. 66, 2° comma dello Statuto Comunale, dichiara l'ammissibilità o meno del quesito referendario proposto.

CAPO II

INIZIATIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 5 PROMOZIONE DEL REFERENDUM SU INIZIATIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consiglio Comunale puo' stabilire di sottoporre a referendum una determinata questione a rilevanza generale rientrante nell'ambito di ammissibilita' di cui all' art. 65 dello Statuto.

Il suddetto organo deve adottare a maggioranza assoluta dei consiglieri una specifica deliberazione contenente la manifestazione di volonta' al ricorso alla consultazione referendaria, il testo esatto del quesito, nonche' la motivazione del ricorso.

CAPO III

INIZIATIVA DEGLI ELETTORI

ART. 6 PROMOZIONE DEL REFERENDUM SU INIZIATIVA DEI RESIDENTI

i residenti che intendono promuovere il referendum devono costituirsi in un "Comitato Promotore" composto da almeno 50 elettori con firma autenticata, e comprovare di essere tutti residenti nel Comune. (annullata dal CO.RE.CO in sede di controllo)

Il Comitato Promotore presenta proposta scritta al Sindaco che ne prende atto con verbale di cui viene rilasciata copia.

Copia del suddetto verbale e' affisso a cura del Segretario Comunale all'albo pretorio del Comune per la durata di 15 gg.

La proposta deve contenere l'oggetto del quesito che si intende sottoporre a referendum, chiaramente formulato, in modo che la risposta positiva o negativa non possa dar luogo a dubbi di sorta.

ART. 7 AMMISSIBILITA' DEL REFERENDUM

Il Sindaco, ricevuta la comunicazione di cui all'articolo precedente, previa verifica della correttezza della formulazione del quesito, effettuata preventivamente in un incontro con il Presidente del C.C., il Sindaco, la Conferenza dei Capi Gruppo il Segretario Comunale e 3 rappresentanti del Comitato Promotore, provvede ad inserire la richiesta referendaria nel primo Consiglio Comunale immediatamente successivo alla consegna dell'istanza.

Il Consiglio Comunale, sulla base delle verifiche contenute nell'art. 66 2° comma dello Statuto Comunale, dichiara con deliberazione motivata l'ammissibilita' o meno del referendum.

ART. 8 RACCOLTA DELLE FIRME

Dopo l'approvazione della delibera di ammissibilita', i residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di eta' possono sottoscrivere la proposta referendaria presso gli uffici del Segretario Comunale o quelli da lui delegati.

La raccolta delle firme deve avvenire entro il termine perentorio di 30 giorni.

Il residente apporra' la propria firma su un apposito modulo di dimensioni simili a quelle della carta bollata, preventivamente vidimato dal Segretario Comunale, contenente all'inizio di ogni facciata il testo del quesito referendario dichiarato ammissibile.

Sul modulo dovranno essere riportati, oltre alla firma, il nome e cognome, luogo e data di nascita e indirizzo.

Le firme raccolte su moduli non vidimati dal Segretario Comunale non saranno ritenute valide.

La raccolta delle firme puo' essere effettuata direttamente dal Comitato Promotore presso un Notaio, il Segretario o un suo delegato.

ART. 9 CONTROLLO SULLA REGOLARITA' DELLA RACCOLTA DELLE FIRME

Trascorso il termine di cui all'art. 8 comma 2, i moduli contenenti le firme dei cittadini sono depositati a cura del Comitato Promotore presso il Segretario Comunale il quale ne rilascia ricevuta e attesta la data di deposito dei fogli contenenti le firme.

La verifica del numero e della validita' delle firme raccolte, e' effettuata dal Funzionario dell'Ufficio Demografico addetto all'Ufficio elettorale entro 10 giorni dal ricevimento, il quale trasmette immediatamente al Presidente del Consiglio la relazione conclusiva sul verificato.

TITOLO III

INDIZIONE DEL REFERENDUM

ART. 10 ADEMPIMENTI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Il Presidente del Consiglio, una volta ricevuta la relazione conclusiva dal Funzionario dell'Ufficio Elettorale portera' la proposta al Sindaco.

Il Sindaco fissera' la data della consultazione referendaria, che non potra' coincidere con altre operazioni di voto, nella prima domenica che cade dopo il termine di 60 giorni dalla pronunciazione del C.C., con esclusione dei mesi di Luglio e Agosto, che interrompono il predetto termine.

Della indizione della consultazione referendaria verra' data notizia ai residenti mediante pubblicazione di manifesti all'Albo Pretorio del Comune ed affissione dei medesimi nel territorio comunale almeno trenta (30) giorni prima della data stabilita per la consultazione.

ART.11 COSTITUZIONE DELLE SEZIONI DI REFERENDUM

Il Sindaco, sulla base della consistenza numerica dei cittadini aventi diritto al voto, ripartisce il Comune in sezioni di referendum, stabilendo la circoscrizione delle stesse e il luogo di riunione di ciascuna di esse.

Ogni residente e' assegnato alla sezione nella cui circoscrizione ha la propria abitazione.

ART.12 COMPILAZIONE DELLE LISTE DI REFERENDUM

Non oltre il decimo giorno antecedente la data della consultazione referendaria l'ufficio elettorale procede alla compilazione, in triplice copia ed in ordine alfabetico, delle liste di referendum iscrivendo tutti i residenti compresi nell'anagrafe della popolazione residente nel Comune, i quali, alla data della consultazione, abbiano compiuto i sedici anni di eta'.

ART.13 ANNOTAZIONI DA RIPORTARE SULLE LISTE

L'Ufficio elettorale apporta alle liste di cui all'articolo precedente, le annotazione relative al decesso di elettori eventualmente intervenuto dopo la compilazione.

TITOLO IV

INFORMAZIONI E PROPAGANDA

ART.14 SPAZI DESTINATI ALLA PROPAGANDA

Entro il quindicesimo giorno precedente la data della consultazione referendaria, la Giunta Comunale stabilisce spazi da destinare alla propaganda del referendum in modo da soddisfare tutte le richieste avanzate.

Entro il diciottesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione, il comitato promotore, i partiti e i gruppi politici, le associazioni, fondazioni e comitati, presenti a livello comunale, che si siano costituiti almeno un anno prima rispetto alla data di indizione del referendum possono chiedere al Sindaco la concessione di spazi per effettuare la propaganda elettorale.

Le domande di cui al secondo comma devono essere avanzate da un rappresentante dei rispettivi organismi e sottoscritte con firma autenticata.

Le domande avanzate da soggetti diversi da quelli indicati nel secondo comma del presente articolo, non possono essere accolte.

ART. 15 RAGGRUPPAMENTI DI GRUPPI POLITICI AFFINI

Nel caso in cui le domande, validamente presentate ai sensi dell'art. 16 comma 2, superassero l'oggettiva disponibilita' del Comune a predisporre spazi sufficienti a soddisfare ogni richiesta, la Giunta Comunale operera' raggruppamenti tra gruppi politicamente affini.

ART. 16 DIVIETO DI CESSIONE O SCAMBIO DEGLI SPAZI ASSEGNATI

E' vietato cedere o scambiare gli spazi assegnati dalla Giunta Comunale per la propaganda referendaria.

ART. 17 MODALITA' DI AFFISSIONE DEL MATERIALE REFERENDARIO

Il materiale referendario puo' essere affisso solo negli spazi appositamente assegnati dalla Giunta Comunale e deve indicare la sigla dell'organizzazione.

Il materiale che non rispettera' le disposizioni di cui al primo comma dovra' essere immediatamente rimosso.

ART. 18 PROPAGANDA FUORI DAGLI SPAZI ASSEGNATI

L'affissione di manifesti o altro, inerenti in modo diretto o indiretto alla consultazione referendaria, negli spazi destinati alle normali affissioni e' vietata.

E' ammessa l'affissione di manifesti o altro nelle bacheche gia' appartenenti, alla data di indizione del referendum consultivo, a partiti o gruppi politici, associazioni, ecc...esposte al pubblico.

ART. 19 DIVIETO DI PROPAGANDA

E' vietata la propaganda referendaria luminosa di qualsiasi genere, nonche' il lancio di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Nel giorno precedente e in quello fissato per la votazione non e' consentita alcuna forma di propaganda.

TITOLO V

SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM

ART. 20 MODELLO DI SCHEDA

Il modello di scheda di votazione per il referendum, deve essere simile a quelli utilizzati per i referendum nazionali.

ART. 21 DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto di voto tutti i residenti nel Comune di Cattolica che abbiano compiuto il sedicesimo anno di eta'.

I residenti possono partecipare alla consultazione previa esibizione di un documento di riconoscimento.

ART. 22 DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL COMITATO PROMOTORE

Il Comitato Promotore del referendum deve comunicare al Sindaco i propri rappresentanti presso ciascuna sezione di referendum; sara' compito del Sindaco comunicare i nominativi ai Presidenti.

I rappresentanti hanno diritto di assistere a tutte le operazioni della sezione di referendum e possono fare inserire a verbale eventuali dichiarazioni.

I rappresentanti del Comitato Promotore potranno esibire distintivi, bracciali o altro materiale atto a qualificare il loro ruolo, solo ed esclusivamente all'interno del seggio.

ART. 23 SEZIONI REFERENDARIE

Il Sindaco, a mezzo di pubblici manifesti, rende note le sezioni di referendum del Comune e le singole vie in esse comprese.

ART. 24 CONSEGNA DEL MATERIALE AI PRESIDENTI DEL SEGGIO

Alle ore 7.00 del giorno previsto per la votazione, il Sindaco provvede a far consegnare al Presidente di ogni sezione di referendum:

- 1) un esemplare della lista degli elettori della sezione vidimata dal responsabile del servizio elettorale;
- 2) un secondo esemplare della lista degli elettori della sezione da affiggere nel seggio, in luogo ben accessibile ai cittadini per le consultazioni;
- 3) una copia del manifesto con il quesito referendario;
- 4) una copia del manifesto relativo alla ripartizione del Comune in sezioni di referendum;
- 5) un estratto del verbale di nomina degli scrutatori;
- 6) un pacco sigillato delle schede per la votazione già bollate;
- 7) un pacco di cancelleria;
- 8) n. 6 matite per l'espressione del voto;
- 9) n. 1 verbale da utilizzare per le operazioni di voto;
- 10) una serie di buste
- 11) elenco dei residenti deceduti successivamente alla compilazione delle liste;
- 12) elenco degli elettori ricoverati in ospedali o case di cura che hanno comunicato la propria volontà ad esprimere il voto nel luogo di degenza.

dell'avvenuta consegna verranno disposti verbali da rilasciare in segno di ricevuta all'ufficio elettorale.

ART. 25 COMPOSIZIONE DEGLI UFFICI DI SEZIONE

La sezione di referendum e' composta da :

- un presidente;
- due scrutatori.

Il Presidente nomina uno scrutatore vice-presidente e l'altro segretario.

ART. 26 INSEDIAMENTO DEI COMPONENTI DEGLI UFFICI DI SEZIONE

Alle ore 7.00 del giorno stabilito per la votazione, il Presidente costituisce l'ufficio, chiamando a farne parte gli scrutatori e ammettendo i rappresentanti del gruppo promotore dei referendum, regolarmente nominati.

Se tutti o alcuno degli scrutatori non sono presenti, il Presidente li sostituisce con cittadini residenti nel Comune, idonei a ricoprire l'incarico.

TITOLO VI

VOTAZIONE E SCRUTINIO

ART. 27 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO

Subito dopo la sua costituzione, l'ufficio procede a determinare il numero definitivo degli aventi diritto al voto scomputando, dal numero degli iscritti nella lista elettorale, i residenti o gli elettori:

- a) deceduti compresi nell'elenco di cui all'art. 24 punto 11;
- b) che hanno chiesto di esprimere il voto presso ospedali o case di cura, compresi nell'elenco di cui all'art. 24 punto 12.

ART. 28 DETERMINAZIONE E AUTENTIFICAZIONE DELLE SCHEDE DI VOTAZIONE

Dopo le operazioni di cui all'art. 24 e 26, l'ufficio procede alla determinazione del numero delle schede da utilizzare per la votazione e all'autenticazione delle stesse con la firma di uno scrutatore.

Delle operazioni di cui al precedente comma e quelle di cui all'art. 27, deve essere data menzione nel verbale delle operazioni elettorali del seggio.

Durante le operazioni seguenti alla costituzione degli uffici di sezione nessuno può allontanarsi dalla sala.

ART. 29 ESERCIZIO DI VOTO NEGLI OSPEDALI O CASE DI CURA

I degenti in ospedali o case di cura, aventi diritto al voto, situati nel territorio del Comune, devono far pervenire, entro e non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, al Sindaco, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di degenza.

Il Sindaco dispone la compilazione delle liste ospedaliere e degli elenchi di cui all'art. 24 punto 12 comunicando, nel contempo, tali circostanze, ai presidenti di seggio delle sezioni di referendum nei cui elenchi sono inclusi i nominativi delle persone interessate, al fine della relativa annotazione sulla lista sezionale e della determinazione del numero degli elettori.

ART. 30 ESERCIZIO DI VOTO DA PARTE DI CITTADINI NON DEAMBULANTI

I residenti non deambulanti, quando la sede della sezione alla quale sono iscritti non è accessibile mediante sedia a rotelle, possono esercitare il diritto di voto in altra sezione del Comune allocata in sede più idonea indicata dal Sindaco.

Gli arredi della sala di votazione delle sezioni suddette devono essere disposti in modo da permettere agli elettori non deambulanti di leggere il manifesto contenente il quesito referendario.

La sezione così attrezzata dovrà essere segnalata nei modi più opportuni.

Nella sezione di cui ai commi precedenti deve essere predisposta una cabina per consentire agevolmente l'accesso dei partecipanti e deve essere previsto un secondo piano di scrittura, eventualmente ribaltabile, all'altezza di circa ottanta centimetri o un tavolo minito di ripari che garantisca la stessa segretezza.

I partecipanti di cui al primo comma sono iscritti, a cura del Presidente del seggio presso il quale votano, in calce alla lista di sezione e di essi è presa nota nel verbale dell'ufficio.

ART. 31 VOTO ASSISTITO

I cittadini partecipanti che per reale impedimento fisico non sono nelle condizioni materiali di esprimere il voto, possono farsi accompagnare da un cittadino residente nel Comune.

Il Presidente di seggio accerta personalmente che il partecipante abbia liberamente scelto il suo accompagnatore e farà menzionare tale circostanza sul verbale allegando, eventualmente il certificato medico rilasciato dalla competente autorità sanitaria.

L'accertamento dell'impedimento ad esprimere personalmente il voto è riservato al Presidente del seggio referendario ed è, essenzialmente, il risultato di un'indagine non vincolata alla certificazione medica, che è solo eventuale.

E' tassativamente esclusa la facolta' di cui al primo comma ai partecipanti affetti da qualsiasi altro impedimento diverso da quello fisico.

ART. 32 AMMISSIONE AL VOTO DEI PARTECIPANTI

Dichiarata aperta la votazione, i partecipanti sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione.

Essi devono esibire la carta di identita' o altro documento di riconoscimento rilasciato dalla pubblica amministrazione, purché munito di fotografia.

Uno scrutatore annota sulla lista di sezione l'avvenuta espressione del voto riportando, nell'apposita casella, gli estremi del documento di riconoscimento.

ART.33 AMMISSIONE DEL VOTO SU ATTESTAZIONE DEL SINDACO

Il Presidente di seggio ammette al voto quei residenti che, pur non compresi nella lista di sezione, esibiscono certificato del Sindaco, attestante la loro qualita' di elettori, certificato che all'atto del voto deve essere ritirato.

Gli elettori di cui al presente articolo, all'atto della votazione, sono iscritti, a cura del Presidente di seggio, in calce alla lista di sezione e di essi e' presa nota nel verbale.

ART. 34 CHIUSURA DELLA VOTAZIONE

La chiusura dei seggi avverrà alle ore 22.00.

Terminate le operazioni di voto, il Presidente:

- 1) dichiara chiusa la votazione;
- 2) accerta il numero dei votanti risultanti dalle liste referendarie che, firmate in ogni foglio dai componenti dell'ufficio di sezione, devono essere rimesse al Sindaco;
- 3) conta le schede rimaste non utilizzate per la votazione dandone menzione sul verbale e rimettendole, insieme alle liste referendarie utilizzate per la votazione, al Sindaco.

ART. 35 SPOGLIO DELLE SCHEDE

Compiute le operazioni di cui all'articolo precedente, il Presidente procede allo spoglio dei voti come segue:

- a) il vicepresidente estrae dall'urna la scheda, la spiega e la consegna al Presidente;
- b) il Presidente legge ad alta voce la risposta contenuta e passa la scheda al segretario che prende nota negli appositi prospetti delle tabelle di scrutinio, del numero dei voti raggiunti di volta in volta da ognuna delle risposte;
- c) Il segretario proclama ad alta voce i voti riportati da ciascuna risposta; conta il numero delle schede spogliate e riscontra se corrisponda tanto al numero dei votanti quanto alla sommatoria dei voti validi, non validi, contestati e provvisoriamente non assegnati.

Eventuali discordanze devono essere menzionate sul verbale con l'indicazione delle ragioni.

ART. 36 VALIDITA' DEL VOTO E DELLA SCHEDE

La validita' del voto deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volonta' effettiva dell'elettore.

La scheda e' nulla quando e' impossibile identificare la risposta prescelta.

La scheda e' bianca quando non contiene alcuna risposta;

Il voto e' nullo quando la scheda, pur essendo votata in maniera da non lasciare dubbi circa l'intenzione dell'elettore di preferire una determinata risposta al quesito referendario:

- a) non e' quella prevista dal presente regolamento o non porta la firma richiesta dal precedente art. 28 comma 1;
- b) presenta scritture o segni tali da ritenere in modo inoppugnabile che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

Del numero delle schede nulle, delle schede bianche e dei voti nulli deve essere presa nota nel verbale predisposto dall'ufficio elettorale.

Le schede di cui sopra, vidimate dal Presidente e da due scrutatori, sono allegate al verbale.

E' valida la scheda che presenta segni vari e discontinui dovuti all'incerto e meccanico movimento della mano ovvero segni palesemente fortuiti.

Rende nulla la scheda il segno di croce apposto sul lato esterno della stessa avendo lo stesso valore di segno di riconoscimento.

E' valido il voto espresso con tratto di matita anziche' da una croce.

Il voto espresso con mezzo diverso dalla matita copiativa fornita dall'ufficio elettorale costituisce mezzo di identificazione dell'elettore ed e' pertanto nullo.

ART. 37 VOTI CONTESTATI

Il Presidente, sentiti gli scrutatori, decide in via definitiva sull'assegnazione o meno dei voti contestati.

ART. 38 OPERAZIONI FINALI

Alla fine delle operazioni di scrutinio il Presidente di seggio procede alla formazione:

- a) del plico contenente le schede nulle e bianche;
- b) del plico contenente le schede valide e la tabella di scrutinio;
- c) il verbale delle operazioni di seggio corredato degli atti di designazione dei rappresentanti.

I plichi di cui sopra sono trasmessi all'ufficio elettorale del Comune dopo la chiusura delle operazioni elettorali.

ART. 39 VERIFICA DEL NUMERO DEI RESIDENTI PARTECIPANTI AL VOTO

L'ufficio elettorale del Comune entro 48 ore dal ricevimento degli atti elencati nell'art. 38, procede, con l'assistenza del Segretario Generale, alla presenza del Sindaco, sulla base dei verbali di scrutinio, trasmessi dagli uffici di sezione per il referendum:

- a) alla verifica del numero totale dei residenti che hanno partecipato al voto; nell'eventualità che tale numero dovesse essere inferiore alla meta' piu' uno degli aventi diritto, sospende le operazioni di cui ai punti successivi annotando sull'apposito verbale che il referendum non e' valido;
- b) all'accertamento della somma dei voti validi favorevoli e di voti validi contrari senza, quindi, prendere in considerazione le schede bianche o nulle;

Delle operazioni anzidette deve essere redatto processo verbale, riportante l'esito del referendum.

ART. 40 PUBBLICITA' DELL'ESITO DEL REFERENDUM

Dell'esito della votazione il Sindaco da' pubblicita' con i mezzi di comunicazione piu' idonei quali:

- affissione all'Albo Pretorio,
- pubblicazione a mezzo stampati e comunicati stampa.

ART. 41 DELIBERAZIONE DEL C.C. A SEGUITO DELL'ESITO REFERENDARIO

Entro il termine stabilito dallo Statuto, decorrente dall'esito favorevole del referendum, il Consiglio Comunale, su proposta del Presidente del Consiglio, assume la relativa deliberazione sull'oggetto del quesito referendario.

Qualora il Consiglio ritenga di non provvedere in conformita' all'esito favorevole del referendum, deve espressamente pronunciarsi con una deliberazione a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, contenente ampia e soddisfacente motivazione.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 42 SOSPENSIONE E RINVIO DEL REFERENDUM

Con delibera del Consiglio Comunale la consultazione in oggetto puo' essere sospesa e rimandata, ad un periodo determinato nella delibera stessa, in caso di elezioni politiche, amministrative, europee o referendum nazionali o regionali.

Della sospensione il Sindaco informa la cittadinanza con pubblici manifesti.

Il referendum e', altresì, automaticamente sospeso qualora dopo la sua indizione si verifichi lo scioglimento anticipato del Consiglio Comunale, in tal caso il procedimento di attuazione dell'iter referendario riprendera' il suo corso a partire dal novantesimo giorno successivo alla data dell'elezione del Sindaco.

ART. 43 SVOLGIMENTO DI PIU' REFERENDUM

Qualora la consultazione referendaria abbia ad oggetto piu' quesiti, all'elettore vengono consegnate piu' schede di diverso colore; in tal caso l'ufficio di sezione osserva per lo scrutinio l'ordine di presentazione delle richieste di referendum.

ART. 44 ACCOGLIMENTO DEL QUESITO REFERENDARIO

La consultazione referendaria non ha luogo se prima della data stabilita per la raccolta delle firme il Consiglio Comunale o la Giunta accolgono il quesito referendario dandovi esecuzione.

Il Sindaco porta a conoscenza della cittadinanza l'accoglimento del quesito referendario con pubblici manifesti.

ART. 45 DIVIETO DI SOTTOPORRE A REFERENDUM QUESITI GIA' POSTI

E' fatto divieto, ove il risultato del referendum consultivo sia contrario al quesito posto, riproporre analoga richiesta di consultazione.

ART. 46 SANZIONI

Le violazioni delle disposizioni del presente regolamento sono punite a norma degli artt. dal 106 al 110 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383, e della legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 47 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dopo la ripubblicazione per quindici giorni ad avvenuto controllo da parte del Comitato regionale di controllo.